



MM No. 04-2018 concernente l'adozione del nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

All'Onorando
Consiglio comunale

Maroggia

Maroggia, 10 aprile 2018

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, Egregi signori,

Premessa.

Mediante il presente messaggio ci pregiamo sottoporre alla vostra attenzione e per approvazione il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti che abbiamo rivisto nella sua completezza, questo a seguito della votazione Cantonale del 21 maggio 2017 nella quale il popolo Ticinese ha accolto la modifica parziale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPamb) del 24 marzo 2004.

Dal profilo sostanziale la principale novità consiste nel sistema di finanziamento – reso obbligatorio dai nuovi art. 18 e seguenti della LALPamb – strutturato in base alla tipologia dei costi legati alla gestione dei rifiuti. Secondo il nuovo ordinamento tutti i costi fissi devono essere finanziati con il prelievo di una tassa base (art. 18a) mentre quelli variabili vanno coperti con una tassa proporzionale al quantitativo (art. 18b). Il seguente sistema di finanziamento costituisce un incentivo a produrre meno rifiuti e ad aumentare la percentuale delle raccolte separate.

I Comuni che non prevedono ancora la tassa sul sacco devono adeguarsi entro il 30 giugno 2019.

Altro elemento rilevante che mette nella condizione di adottare una nuova base legale adeguata alle disposizioni e alle metodologie funzionali è dato dalla vetustà dell'attuale Regolamento adottato dal Consiglio Comunale il 28 gennaio 1991 e approvato dal Consiglio di Stato il 18 settembre 1991, dunque ben 27 anni orsono.

In virtù di questa situazione e dopo aver verificato anche le specifiche direttive emanate dal Cantone, abbiamo allestito la proposta in esame, uniformandola alle nostre specifiche necessità anche in termini applicativi.

Disposizioni di diritto federale

Nel nostro paese lo smaltimento ecologico dei rifiuti è una delle condizioni fondamentali poste dal Legislatore per la protezione dell'ambiente. Gli art. 73 e 74 della Costituzione federale contemplano i principi di tale protezione. Anche per questo motivo nel 1997, è stata introdotta nella Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) una norma che prevede l'obbligo del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani conformemente al principio della causalità (art. 2 LPAmb).

La seguente norma di fatto prevede che i costi di smaltimento siano posti, di principio, a carico di chi produce rifiuti. Trattandosi di un principio cardine del diritto ambientale che vuole incitare gli individui a tenere conto delle conseguenze ecologiche dei loro comportamenti, si vuole di fatto, che i costi per l'eliminazione dei rifiuti siano assunti da chi ne è l'assoluta causa.

Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPAmb, i Cantoni hanno il dovere di pianificare la gestione dei rifiuti, con la possibilità di delegare questo compito al Comune.

La legge federale non contiene disposizioni direttamente applicabili per la riscossione di tasse rifiuti ma come indicato in precedenza obbliga i cantoni ad applicare il principio della copertura dei costi a mezzo di una speciale tassa.

Disposizioni di diritto Cantonale

Nel nostro cantone la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti solidi urbani è disciplinata dalla Legge cantonale di applicazione delle legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2008 (LALPAmb) e del relativo regolamento generale di applicazione del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb).

In base alla legge cardine federale l'art. 17 LALPAmb stabilisce che i comuni provvedano in particolare ad organizzare sull'intero territorio la raccolta dei rifiuti urbani, ad organizzare la raccolta della separata dei rifiuti urbani riciclabili e degli altri tipi di rifiuti per i quali il Consiglio di Stato prescrive questo tipo di raccolta ai fini di un più idoneo smaltimento, nonché a svolgere gli ulteriori compiti affidati loro dal Consiglio di Stato. I Comuni possono organizzare il servizio raccolta in collaborazione con altri comuni o affidarne l'esecuzione a terzi.

Attuali disposizioni di diritto Comunale

Il Comune di Maroggia ha già applicato una politica a favore dell'ambiente con l'introduzione nell'ottobre 2016 del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU), mediante l'introduzione dell'apposito sacco ufficiale colorato destinato esclusivamente alla cittadinanza e all'utenza di Maroggia. Tale sistema si è rilevato efficace siccome ha determinato per il 2017 una diminuzione del 30% della quantità di rifiuti solidi urbani (RSU) smaltiti, parimenti sono aumentati i rifiuti riciclabili raccolti sul nostro territorio e all'Ecocentro intercomunale. Questo dato conferma che la cittadinanza è sempre più sensibile alla separazione dei rifiuti rispetto a qualche anno fa.

Il sistema di tassazione attuale previsto "nell'Ordinanza municipale concernente il deposito dei rifiuti domestici e il prelievo delle tasse raccolta e smaltimento dei rifiuti" prevede una tassa base che comprende un quantitativo di sacchi ufficiali e rinuncia ad applicare la tassa sul sacco. A Seguito della votazione cantonale del 21 maggio 2017 il seguente metodo non è più conforme alle indicazioni giurisdizionali in quanto non rispetta il principio di causalità per la copertura delle spese, di conseguenza vi è l'obbligo di introdurre la tassa sul quantitativo prelevata mediante la vendita dei sacchi dei rifiuti ufficiali.

Progetto nuovo regolamento

La Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) in seguito alla votazione, ha messo a disposizione di tutti i Comuni Ticinesi documenti utili per l'allestimento delle nuove norme comunali e preliminarmente visionato il presente regolamento che vi sottoponiamo per approvazione.

Indichiamo di seguito alcuni commenti interessanti gli articoli più significativi:

art. 2

In questo articolo sono ripresi i principi fondamentali fissati a livello federale e definiti nell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR).

Art. 3

Molte delle norme proposte nel seguente Regolamento andranno di seguito attuate dal Municipio tramite apposite ordinanze d'applicazione.

Art. 5

Le industrie e le aziende possono depositare i rifiuti urbani analoghi a quelli dell'economie domestiche. Per i rifiuti speciali, non previsti dal servizio comunale devono appoggiarsi autonomamente ad imprese di smaltimento autorizzate.

Art. 6

Il compostaggio decentralizzato (privato) non è obbligatorio, la norma del cpv. 4 mira a incentivare questa modalità di smaltimento. Per scarti vegetali si intendono legname proveniente dal taglio alberi e dal giardinaggio, fogliame, paglia e erba.

Per quanto concerne la raccolta dei rifiuti organici non vi è ancora una proposta concreta, alcuni comuni sono in fase di sperimentazione con la posa di appositi contenitori. Siamo in attesa di un primo riscontro da parte di questi Comuni, nel frattempo stiamo cercando la soluzione più adeguata al nostro territorio e la fattibilità del servizio.

Art. 8

La lettera e) è estesa anche al compostaggio decentralizzato cfr. all'art. 6 cpv. 4). Come indicato in precedenza gli scarti organici di cucina possono essere compostati privatamente, salvo eccezioni, quali avanzi da cucina come carne, pesce, formaggio, salse, minestre, ossa e gusci di molluschi. I seguenti rifiuti possono presentare problematiche varie nella compostazione e il richiamo di animali indesiderati.

Art. 10

Oggetto di "specifiche autorizzazioni" possono essere ad esempio coloro che svolgono un lavoro per conto di una persona fisica o giuridica domiciliata o avente sede nel comune e che devono smaltire i rifiuti derivanti da determinate attività.

Art. 11

A seguito dell'introduzione del sacco ufficiale abbiamo constatato un aumento dell'utilizzo dei cestini pubblici e il deposito di sacchetti contenenti rifiuti generati da economia domestica, per questo l'esigenza di emanare un'apposita norma inerente l'utilizzo corretto dei cestini pubblici.

Art. 15

Come indicato in precedenza viene introdotta una tassa mista (tassa base e tassa sul quantitativo) per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. In questo modo il principio di causalità è rispettato.

Cpv. 3 il grado di copertura dei costi di gestione deve essere del 100% sulla base dell'art. 28 cpv. 2 della LALPAmb. Vi è la possibilità di dedurre i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili a chi è assoggettato alla tassa, come ad esempio i costi relativi ai rifiuti depositati nei cestini pubblici.

Art. 16

La tassa base serve a coprire primariamente i costi fissi e variabili non riconducibili al quantitativo di rifiuti prodotti. Essa copre pure i costi di produzione dei sacchi di raccolta, di distribuzione e l'IVA.

Sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche sono state mantenute le medesime categorie proponendo un ampio margine di manovra tra il minimo e il massimo, tenuto conto che la tassa base sarà stabilita in seguito tramite apposita Ordinanza emessa dopo un'attenta valutazione dei costi.

Art. 17

La tassa sul quantitativo viene stabilita tenendo conto della tariffa di smaltimento applicata all'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR). Il Consiglio di Stato annualmente determina un minimo e un massimo entro il quale il Municipio fissa mediante ordinanza il costo del sacco.

Per il 2018 il prezzo stabilito è di un minimo di CHF 1.00 ed un massimo di CHF 1.30 per ogni sacco da 35 litri che andrà adeguata in modo direttamente proporzionale per i sacchi di diverso volume.

Previo autorizzazione i detentori di contenitori privati possono acquistare le "fascette" per sigillare il contenitore al momento che esso è pieno.

Attualmente i sacchi dei rifiuti possono essere ritirati o acquistati solo in cancelleria comunale in caso di adozione del seguente Regolamento si dovrà verificare la disponibilità di vendita presso specifici commercianti presenti sul territorio in grado di offrire una fascia di orario più estesa.

Procedura di approvazione.

La modifica del Regolamento deve raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio Comunale (art. 61 cpv. 1 LOC).

Conclusioni.

Per le ragioni fin qui indicate, restiamo volentieri a vostra disposizione qualora vi occorressero ulteriori informazioni vi invitiamo a voler

d e c i d e r e :

1. È adottato il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti di Maroggia come al testo annesso che è parte integrante del presente messaggio;
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato quello del 28 gennaio 1991 e ogni altra disposizione con esso incompatibile o contraria;
3. Esso entra in vigore con effetto 1° gennaio 2019, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato;

Con i migliori ossequi.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: Jean-Claude Bisogni
La segretaria: Bianca Bottinelli



Annesso:
Regolamento

Commissioni d'esame (art. 10 RALOC): Gestione, Petizioni, corretta gestione dei rifiuti.

COMUNE DI MAROGGIA



REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

del 1° gennaio 2019

INDICE

CAPITOLO I

Disposizioni generali

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Principi
- Art. 3 Competenza
- Art. 4 Compiti del Comune
- Art. 5 Definizioni
- Art. 6 Obblighi dei detentori di rifiuti
- Art. 7 Eccezioni e modalità particolari di consegna
- Art. 8 Divieti

CAPITOLO II

Organizzazione del servizio di raccolta

- Art. 9 Raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 10 Utenti autorizzati
- Art. 11 Imballaggi, contenitori e esposizione
- Art. 12 Rifiuti esclusi dalla raccolta
- Art. 13 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta
- Art. 14 Sospensione del servizio

CAPITOLO III

Finanziamento

- Art. 15 Principio
- Art. 16 Tassa base
- Art. 17 Tassa sul quantitativo
- Art. 18 Esigibilità

CAPITOLO IV

Norme finali

- Art. 19 attuazione e misure d'esecuzione
- Art. 20 Rimedi giuridici
- Art. 21 Contravvenzioni
- Art. 22 Entrata in vigore
- Art. 23 Abrogazione

Il Consiglio Comunale di Maroggia, richiamati:

- L'art. 186 della Legge organica comunale (LOC) e art. 41-43 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
- La legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb), la legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb), e ogni altra norma o disposizione in concreto applicabili.

decreta:

Capitolo I – Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Maroggia nonché il corretto finanziamento.
2. Il presente Regolamento si applica a tutti i produttori e tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2 Principi

1. La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro riduzione e valorizzazione. In particolare mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
2. Il Comune collabora (su scala regionale) con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per il riutilizzo, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti.
3. La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono e può avvenire unicamente nei luoghi e secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 3 Competenza

1. L'attuazione del presente Regolamento è esclusiva competenza del Municipio. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive per il tramite di ordinanze.
2. Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a privati.
3. In casi eccezionali, tramite ordinanze il Municipio può rifiutarsi di effettuare, tramite il proprio servizio, lo smaltimento di determinati rifiuti obbligando l'utente a provvedervi direttamente.

Art. 4 Compiti del Comune

1. Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi indicati all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su l'intero territorio Comunale.
2. Provvede alla sistemazione e allo svuotamento regolare dei cestini pubblici per i rifiuti su l'intero territorio Comunale.
3. In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").

Art. 5 Definizioni

1. Sono **rifiuti urbani** i rifiuti che provengono dalle economie domestiche, nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:

- | | |
|--|--|
| a) <u>Rifiuti solidi urbani (RSU):</u> | rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili; |
| b) <u>Rifiuti solidi urbani ingombranti:</u> | rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati; |
| c) <u>Raccolta separata:</u> | rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale. |

2. Sono considerati **rifiuti industriali o aziendali** quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio agricoltura e selvicoltura) che per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

3. Sono considerati rifiuti speciali e soggetti a controllo i rifiuti designati tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e nell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (OLTRif).

Art. 6 Obblighi dei detentori di rifiuti

1. I RSU devono essere immessi nei sacchi ufficiali e depositati nei punti di raccolta organizzati dal Comune sul proprio territorio, secondo le modalità stabilite dal Municipio.
2. I rifiuti ingombranti devono essere consegnati all'Ecocentro intercomunale a Melano.

3. Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente ai punti di vendita, devono essere depositati nei punti di raccolta organizzati dal Comune sul proprio territorio o all'Ecocentro intercomunale di Melano. Le raccolte separate non possono essere mischiate tra di loro o con altri rifiuti.
4. I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.
5. I rifiuti industriali e aziendali indicati all'art. 5 cpv. 2 devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
6. I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
7. Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 7 **Eccezioni e modalità particolari di consegna**

1. Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche, può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
2. Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo prescrizioni vigenti.

Art. 8 **Divieti**

1. Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia e segnatamente vietato:
 - a) Immettere rifiuti di qualunque genere anche se triturati o diluiti, nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua;
 - b) Abbandonare sul terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
 - c) Depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti di raccolta con disponibilità residua o posticipare la consegna);
 - d) L'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
 - e) Consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

Capitolo II – Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 9

Raccolta dei rifiuti urbani

1. Il Municipio stabilisce tramite ordinanza e/o Convenzione il servizio di raccolta e le modalità di consegna dei vari rifiuti.
2. L'esposizione dei rifiuti raccolti lungo la strada o tramite contenitori deve avvenire di regola il mattino della raccolta o la sera precedente, secondo le direttive emanate dal Municipio.
3. Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori di uso pubblico (anche su suolo privato) e provvede all'acquisto, la posa, la pulizia e la manutenzione.
4. In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade da Servizio di raccolta obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilito.

Art. 10

Utenti autorizzati

1. Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche domiciliati, con case secondarie o aventi sede nel Comune.
2. I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 11

Imballaggi, contenitori e esposizione

1. I RSU e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente nei sacchi ufficiali unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.
2. Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.
3. Il Municipio per stabili abitativi con più di 4 appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti che siano compatibili con il sistema di vuotatura dei contenitori pubblici. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.
4. I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Art. 12 **Rifiuti esclusi dalla raccolta**

1. Sono esclusi dalla raccolta dal servizio ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) Apparecchi elettrici ed elettronici (art. 2 ORSAE¹);
- b) Apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) Tubi e lampade fluorescenti, al mercurio e ai vapori di sodio;
- d) Veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) Batterie di motociclette e di autovetture;
- f) Rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- g) Cadaveri e carcasse di animali (da consegnare direttamente al centro di raccolta di Mendrisio), scarti di macelleria;
- h) Sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- i) Residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti da separatori di grassi e benzina;
- j) Materiali inquinanti da idrocarburi e prodotti chimici;
- k) Polveri residue provenienti da impianti di depurazione fumi;
- l) Fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine nonché il letame;
- m) Gomme e pneumatici;
- n) Scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- o) Residui di laboratori fotografici;
- p) Residui di bagni galvanici e di zincatura;
- q) Veleni, pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) Emulsioni e miscele bituminose;
- s) Medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- t) Ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici;
- u) Carbone e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie;
- v) Taniche o bombole con idrocarburi, prodotti infiammabili o gas in pressione.

2. I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani, ma devono essere consegnati nei punti vendita o negli appositi punti/centri di raccolta.

3. In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulla modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 13 **Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta**

1. I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti. Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

2. Il Municipio, per quantitativi minimi, può organizzare la raccolta separata dei rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

¹ Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE)

Art. 14 **Sospensione del servizio**

1. I Servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Capitolo III - Finanziamento

Art. 15 **Principio**

1. Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
2. Esse si suddividono in tassa base (art. 16) e tassa sul quantitativo (art. 17).
3. Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili ai cittadini.
4. Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 16 **Tassa base**

1. La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
 - a) quelli amministrativi e del personale
 - b) di informazione e sensibilizzazione
 - c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
 - d) di investimento
 - e) altri costi per i quali non è determinato un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti
2. Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.
3. Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (Iva esclusa) entro i seguenti limiti:

a) Economie domestiche:

- | | |
|--|-----------------------------|
| - Persone sole | minimo 40.- – massimo 100.- |
| - Economie domestiche formata da due o più persone | minimo 70.- – massimo 200.- |

Persone giuridiche

b) Uffici commerciali e professionali, ufficio postale, banche, studi medici, farmacie, negozi e attività artigianali con una produzione di rifiuti limitata, piccoli magazzini, depositi o locali presi in affitto. minimo 100.- – massimo 500.-

c) Esercizi pubblici, garages e carrozzerie, distributori di benzina, artigiani (elettricisti, sanitari, pittori, ecc.), carpenterie. minimo 200.- – massimo 750.-

d) Industrie, fabbriche, grandi aziende. minimo 300.- – massimo 850.-

e) Casi particolari.

Per altri casi particolari rimane riservato l'esame puntuale da parte del Municipio che deciderà di volta in volta.

Art. 17 Tassa sul quantitativo

1. La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (Iva Inclusa).

Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali o, nel caso degli utenti autorizzati con le fascette per i contenitori da 770/800l. Le modalità di vendita degli stessi sono stabiliti dal Municipio mediante ordinanza.

2. Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

3. Alle persone con a carico dei bambini fino a 2 anni e/o con problemi di incontinenza (con certificato medico) è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 18 Esigibilità

1. La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.

2. In genere tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

3. Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Capitolo IV – Norme finali

Art. 19

Attuazione e misure d'esecuzione

1. Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, per contenere la produzione di rifiuti e migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
2. Il Municipio esercita le competenze previste dagli art. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed in genere autorizzato ad ottenere tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).
3. Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPamb.
4. Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi e i sacchi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
5. Per evitare abusi e danneggiamenti i punti e il centro di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 20

Rimedi giuridici

1. Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione. Il reclamo non ha effetto sospensivo (art 71 LPAmM).
2. Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 21

Contravvenzioni

1. Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa fino a CHF 10'000.00 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2019 riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 23
Abrogazione

1. Il presente Regolamento abroga il Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 1° gennaio 1991 e ogni altra disposizione con esso incompatibile o contraria.

Adottato dal Consiglio Comunale di Maroggia il

Approvato dalla Sezione Enti Locali il

